

Allegato "B" al numero di raccolta 65.

STATUTO DELLA SOCIETA'
COOPERATIVA GIUSEPPE DOZZA A.T.C. - BOLOGNA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita con sede nel comune di Bologna la Società Cooperativa denominata "Giuseppe Dozza A.T.C. Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze , sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART.2

La Cooperativa avrà durata fino al 21 (ventuno) Aprile 2092 (duemilanovantadue) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART.3

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4

Lo scopo che i "soci cooperatori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, una migliore e più economica qualità dei servizi a favore dei soci medesimi e dei singoli cittadini.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 2514 C.C.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli art. 2512 e 2513 C.C.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a favore di non soci che condividano comunque lo spirito e le finalità della cooperativa stessa

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.



ART. 5

La Società ha per oggetto l'attività di promozione, partecipazione e gestione

- di attività di studio, documentazione e ricerca nei settori di intervento sociale ed economico, in collaborazione con istituti pubblici o privati preposti o comunque interessati, enti locali e l'amministrazione centrale;

- di attività sociali, culturali, ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e di tutti i cittadini in genere, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

1) la difesa delle spese familiari dei soci, fornendo loro la possibilità di acquisto di merci, generi, servizi e prodotti alle migliori condizioni di mercato possibili;

2) attività editoriale e/o servizi ad essa connessi;

3) attività di formazione;

4) promozione, organizzazione e gestione di attività turistiche;

5) promozione, organizzazione e gestione di attività sportive e motorie;

6) promozione, organizzazione e gestione di attività ricreative;

7) promozione, organizzazione e gestione di attività culturali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta

di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III
SOCI
SOCI COOPERATORI

ART.6

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere "soci cooperatori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, tutti gli enti, le associazioni, i circoli, le fondazioni - e per trasparenza i loro associati - e le persone giuridiche che condividono gli scopi sociali della cooperativa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci sovventori".

ART. 7

Chi intende essere ammesso come "socio cooperatore" dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di ente, associazione, circolo, fondazione o persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- b) la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa.
- c) l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa;
- d) dichiarazione attestante che l'ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratti con le P.A.;



La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art.8

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, Il socio respinto potrà fare opposizione a norma di legge ex art 2528 commi 4 e 5

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

ART. 8

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni di valore unitario di Euro 25,82 che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate all'atto della sottoscrizione

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) a contribuire all'attività della impresa sociale a seconda della necessità;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di esercitare in proprio, o avere interessenza diretta in imprese che esplicino una attività in concorrenza con quella della cooperativa.

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 10

La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento dell'ente, dell'associazione, del circolo, della fondazione o della persona giuridica.

ART.11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio cooperatore":

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

ART. 12

Il recesso non può essere parziale

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il recesso diventa efficace, a tutti gli effetti, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 c.c..

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del "socio cooperatore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratto ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.
- g) che sia interdetto o inabilitato;
- h) che abbia perso i requisiti di cui al precedente art.6, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a contribuire agli scopi dell'impresa sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori.

ART.14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i "soci cooperatori" e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione arbitrale del collegio dei probiviri, regolato dall'art.35 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo



raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I "soci cooperatori" receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 21 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio cooperatore", diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 16

In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 17

I "soci cooperatori" receduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

SOCI SOVVENTORI

ART.18

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art.5

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art.21 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori".

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 19

La cooperativa, ricorrendo le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli



utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge" per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei "soci cooperatori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di euro 25,82.
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art.18, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di EURO 500,00 (cinquecento), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.5 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di EURO 500,00 (cinquecento), con un minimo di quattro azioni per ciascun nuovo socio;
- d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.21 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli ere-

di dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori e i sindaci, se esistenti, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i parametri previsti dall' art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione (art. 2428), nella quale, in particolare, sono indicati, ai sensi dell'art. 2545, i criteri seguiti dagli amministratori. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo la possibilità di un maggiore termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici a titolo di ristorno.

Per i soci consumatori e utenti di servizi, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 codice civile, verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promo-



zione e lo sviluppo della cooperazione ;

3) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno. Qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall'Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale;

4) un'eventuale quota da distribuire ai sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

5) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

Le riserve indivisibili ai sensi dell'art. 2545 ter si incrementano per effetto degli utili di esercizio conseguiti con l'attività prevalente mutualistica della Società, e non possono essere ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad aumento del capitale sociale o disponibili ai soci in quanto tassate in maniera ordinaria.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominati;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEE

ART. 23

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da tratta-

re, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano "IL RESTO DEL CARLINO " almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è nominato.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 24

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
 - 2) procede alla nomina degli amministratori, all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile.
 - 3) determina la misura dei compensi e degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
 - 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
 - 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - 8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
 - 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge,
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
- L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio



di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 25

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 26

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi, tutti i partecipanti devono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano;

I dettagli relativi alle modalità di intervento in assemblea, per i quali non è necessaria una previsione in statuto, saranno indicati in un apposito regolamento previsto dall'art. 2538 C.C. ,

ART. 27

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per la soppressione delle clausole mutualistiche, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, lo scioglimento, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate, l'assemblea straordinaria



ria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la trasformazione le maggioranze sono quelle previste dall'art.2545 - decies.

ART. 28

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I "soci cooperatori" enti o persone giuridiche hanno diritto a cinque voti qualunque sia il numero dei soggetti da loro rappresentati.

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun "socio sovventore", diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto al solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di dieci soci. (art.2539) C.C. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART.29

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.



La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART.30

Ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2540 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di residenza dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località ove risiedono nuclei di almeno 50 (cinquanta) soci. Per simili specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso delle assemblee generali;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno 8 (otto) giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) anche nelle assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, ove siano le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più località prossime tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci inferiore ai cinquanta;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci, soci in essere presenti o rappresentati i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o alla unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza e di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale delle rispet-

tive assemblee separate.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima ed in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate, i cui delegati, siano presenti nell'assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.31

Il consiglio di amministrazione si compone da n.3 (tre) a n. 11 (undici) consiglieri eletti dall'assemblea. Un numero di consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentati dei soci sovventori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi, salvo diversa deliberazione presa dall'assemblea.; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati.

Si prevedono altresì i seguenti limiti al numero delle cariche: ogni amministratore non può ricoprire contemporaneamente simile carica in più di dieci società di capitali, cooperative o consorzi.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo. in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera Fax o e mail con avviso di ricevuta da spedirsi o da consegnarsi a mano non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Spetta, fra l'altro,



a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa";
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonchè la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
- h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art.4 del presente statuto. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato

deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti

ART.32

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

ART. 33

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 34

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, I sindaci supplenti destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti dall'assemblea la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 35

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-



cietà e sul suo concreto funzionamento

Qualora il collegio sindacale esercitasse inoltre il controllo contabile, nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, tutti i componenti dovranno essere revisori contabili.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 36

Nel caso non sia esercitato dal collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, ad un revisore contabile; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 37

L'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori. L'assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 39

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso della quota di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutata, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 41

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 21 e 39 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 42

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Bertocchi Roberto

Firmato: Elena Tradii



La presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

S. Benedetto Val di Sambro,

25 Maggio 2005

 